

# **Regolamentazione per la sicurezza negli ambienti scolastici, la vigilanza e la sorveglianza sugli studenti**

## **approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°13 del 30/10/2019**

### **Articolo 1**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi (art.29, comma 5, C.C.N.L.).

Tale istituto contrattuale vincola il docente non solo alla presenza nei delicati momenti di ingresso ed uscita degli studenti nell'edificio scolastico, ma anche e soprattutto ad una presenza attiva e vigile, che sia in grado di controllare ed al tempo stesso di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e lesivi da parte degli studenti nei confronti di se stessi e di terzi.

Di conseguenza al suono della campanella dell'ultima ora il docente controllerà che gli studenti a lui affidati escano in maniera ordinata e sicura dall'aula e li accompagnerà nel tragitto che li separa fino all'uscita dall'edificio scolastico con una attenzione e presenza che è proporzionata alla loro età e grado di maturazione.

I collaboratori scolastici in servizio, come da profilo professionale e come specificato con i pertinenti riferimenti normativi nella circolare interna n°95 del 19/10/2019 che fa parte integrante del presente regolamento, devono garantire accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante gli intervalli.

Al fine di garantire il massimo livello di attenzione sulla fase di ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni, all'ingresso è presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza e sorveglianza sui flussi e sulle persone.

L'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico è consentito cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed è segnalato dal suono della campanella.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o ambiti di competenza fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare la massima sicurezza in occasione dell'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita degli edifici scolastici sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza e sorveglianza al passaggio degli studenti. L'ingresso e l'uscita degli studenti sono consentiti solo dagli ingressi principali, con divieto assoluto di utilizzare le vie di fuga da praticare solo in caso di emergenza.

Solo per il plesso Itis si può utilizzare per ingresso ed uscita il cancello carraio di via Alfieri in base a quanto normato nella circolare n°99 del 22 ottobre 2019.

La vigilanza e sorveglianza sugli studenti disabili, se prevista dal PEI in relazione alla loro condizione nei momenti di ingresso ed uscita, sarà assicurata dal docente di sostegno, se in servizio, o da un assistente per l'autonomia o da un docente incaricato in base alle previsioni del PEI, eventualmente supportato da un collaboratore scolastico.

### **Articolo 2**

L'art. 19 bis della legge 172/2017 consente ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale di autorizzare con atto espresso la scuola a consentire l'uscita autonoma da scuola dei figli minori di anni 14 al termine delle lezioni. In questo caso l'obbligo di sorveglianza e vigilanza del docente e quindi dell'istituzione scolastica vige fino al momento dell'uscita dello studente minore di anni 14 da scuola.

Nel caso in cui il genitore o chi esercita la potestà genitoriale non consenta al minore di anni 14 l'uscita autonoma da scuola, il docente è tenuto a vigilare sullo studente fino al momento in cui il genitore o suo delegato nominato con specifico atto non lo prenda in consegna.

Nel caso in cui il genitore o suo delegato non si presenti a scuola per prendere in consegna il figlio minore di anni 14 entro 10 minuti dalla fine delle lezioni, il docente affiderà lo studente interessato alla vigilanza di un collaboratore scolastico della portineria, che lo sorveglierà fino all'arrivo di un genitore o suo delegato.

Decorsi venti minuti dalla fine delle lezioni, il collaboratore scolastico a cui lo studente è affidato provvederà a chiamare telefonicamente il genitore o suo delegato ed in carenza di risposta avvertirà l'autorità pubblica per i provvedimenti e gli interventi di sua competenza.

### **Articolo 3**

La vigilanza nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni pertinenziali durante gli intervalli spetta ai docenti in servizio incaricati espressamente dal dirigente scolastico. Il tempo di intervallo fa parte integrante del tempo scuola.

Essa dovrà essere assicurata in maniera attiva ed attenta, soprattutto al fine di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi da parte degli studenti, con particolare attenzione ai movimenti davanti ai servizi igienici e ai distributori di bevande.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre allo spazio di competenza, anche presso i bagni e le zone interne ove sono presenti i distributori di bevande. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente lo spazio a loro affidato, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Agli alunni che durante l'intervallo si recano nelle aree esterne agli edifici è fatto divieto di allontanarsi dagli spazi pertinenziali che comunque sono affidati alla sorveglianza dei docenti incaricati.

### **Articolo 4**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quel momento in base all'orario delle lezioni, come chiaramente specificato con i pertinenti riferimenti normativi nella circolare interna n°18 del 9 settembre 2019 che fa parte integrante del presente regolamento.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I comportamenti dei docenti e dei collaboratori scolastici dovranno comunque conformarsi a quanto previsto dalla citata circolare n°99 del 22 ottobre 2019

### **Articolo 5**

Durante i tragitti tra gli edifici scolastici e le sedi esterne di attività didattica (palestre o plessi scolastici diversi da quelli di appartenenza oppure altri luoghi in base a specifica ed espressa programmazione ed autorizzazione), la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio. Ciò vale anche in occasione degli spostamenti interni ai plessi che compongono Itis e Ipsia.

Per quanto riguarda gli spostamenti dovuti all'utilizzo delle palestre si deve fare riferimento alle linee guida contenute nella circolare interna n°24 del 10 settembre 2019 che fa parte integrante del presente regolamento.

### **Articolo 6**

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio della comunità per cui rispetto e tutela delle attrezzature e degli spazi sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne l'efficienza. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti sul piano disciplinare, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati ed accertati da addebitare personalmente ai responsabili. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti all'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati ed inseriti nel PTOF) che di organizzazione del lavoro individuale e collegiale dei docenti (preparazione delle attività didattiche e dei progetti). L'accesso degli studenti è consentito solo in presenza di almeno un docente appositamente formato per l'utilizzo, anche sul piano della sicurezza.

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono tenuti a:

- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori e curare che gli studenti si attengano ai comportamenti previsti ed alle norme di sicurezza, sia in relazione all'utilizzo delle strumentazioni che all'adozione dei previsti DPI
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso che è pianificato all'inizio dell'anno scolastico dal docente responsabile tenendo conto delle esigenze dei diversi indirizzi di studio e dei docenti; qualora si deside-

rasse utilizzare il laboratorio in orario extracurricolare si devono prendere accordi con il responsabile del laboratorio e con il coordinatore di plesso, acquisendo comunque il consenso espresso del dirigente scolastico e della Dsga, anche per gli eventuali e conseguenti impegni ed oneri del personale Ata

- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi e le attrezzature presenti in laboratorio;
- non lasciare mai studenti e classi senza sorveglianza;
- accertarsi che le macchine o le altre attrezzature presenti in laboratorio vengano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto dal responsabile di laboratorio.
- utilizzare i registri appositamente istituiti dal responsabile di laboratorio per monitorare lo stato delle attrezzature prima e dopo l'impiego da parte del docente e degli studenti

Gli studenti che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza per l'uso dei laboratori e attenersi ai comportamenti previsti;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita del docente;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate; prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi ed in generale delle attrezzature di laboratorio usati; nei laboratori in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e personali, è consentita la personalizzazione dell'ambiente operativo al fine di adattarlo ad un più personale modo di lavorare e/o alle esigenze didattiche;
- non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante o l'assistente tecnico li avrà testati contro i virus, nella misura in cui questo è possibile tecnicamente;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute;
- L'insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve essere comunque variata la configurazione della stampante.

Nei laboratori è sempre vietato consumare cibo o bibite. Al momento di lasciare l'aula si devono chiudere correttamente la sessione di lavoro, a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti. L'accesso ai siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

### **Articolo 7**

Le assemblee studentesche sono disciplinate dagli articoli 42, 43 e 44 del DPR 416/1974 e dagli articoli 12, 13 e 14 del D.lgs. 297/1994. Il Comitato studentesco elabora un regolamento di funzionamento delle assemblee di classe e d'Istituto e lo propone al Consiglio d'Istituto che lo adotta con propria delibera.

Le assemblee studentesche, in quanto attività autoregolamentate e costituenti un diritto soggettivo in capo agli studenti, non vedono la presenza dei docenti in servizio che possono comunque assistere ai lavori su base volontaria.

Il Dirigente scolastico ha il potere di sospendere le assemblee studentesche nel caso in cui il loro svolgimento sia reso impossibile da situazioni di pericolo e da fatti che impediscono l'esercizio libero dei diritti democratici. Data la complessità e le dimensioni dell'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico delega all'esercizio del sopra citato potere di sospensione dell'assemblea di classe i docenti in servizio nelle ore di svolgimento. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'assemblea d'Istituto il potere di sospensione è delegato ai coordinatori di plesso ed ai loro collaboratori.

Nel caso in cui l'assemblea d'Istituto si tenga in locali esterni all'istituzione scolastica, i docenti in servizio sono tenuti ad accompagnare gli studenti nella sede di svolgimento.

#### **Articolo 8**

Il presente regolamento è integrato automaticamente dalle circolari emesse dal Dirigente scolastico in materia di vigilanza e sorveglianza degli studenti. Tali circolari dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio d'Istituto che provvederà a ratificarle nella prima seduta utile.